



**OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali dell'Ente Comune di Carzano – approvazione.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- la trasparenza, come definita nell'art. 1 comma 1 del D.lgs. 33/2013, consiste nell'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
- la comunicazione istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni in particolare ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. 150/2000 le cui finalità principali sono:
  - a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
  - b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
  - c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
  - d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
  - e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
  - f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;
  - g) accorciare la distanza fra cittadini e istituzioni rispondendo alla crescente richiesta di interazione costruttiva.
- le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* (provv. 15 maggio 2014, n. 243) operato un primo bilanciamento tra i "due mondi", quello della trasparenza e quello della privacy, assicurando l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti;

Atteso inoltre che il Comune di Carzano è consapevole della sussistenza del diritto alla privacy e ogniqualvolta provveda a pubblicazioni a prescindere dalla natura, oggetto e materia di appartenenza essa siano, pubblica nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali disposta nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e nel Regolamento UE 2016/679;

Atteso che il Consorzio dei Comuni Trentini:

- con circolare d.d. 22 gennaio 2024 dava comunicazione circa l'elaborazione di uno schema di regolamento per la disciplina delle pubblicazioni su albo telematico e sui canali istituzionali, in sostituzione del precedente regolamento disciplinante la rete civica comunale;

- nell'ottobre 2024 ha predisposto e trasmesso ai comuni lo schema di Regolamento; giusta nota pervenuta al prot. 2729 in data 14.10.2024;

Ricordato che con deliberazione della giunta comunale n. 74 dd. 29.10.2020 è stata autorizzata l'attivazione della pagina istituzionale del Comune di Carzano sui social network Facebook e Instagram e nel contempo è stato approvato il relativo disciplinare denominato "*Disciplinare per l'utilizzo delle pagine di Facebook e Instagram del Comune di Carzano*" ora oggetto, per quanto compatibile, di regolamentazione nel presente regolamento;

Preso visione dello schema di Regolamento per la disciplina dell'albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, con alcune modifiche e integrazioni di adattamento alla realtà comunale sono stati ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali dell'Ente Comune di Carzano, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Atteso che il presente regolamento è stato esaminato positivamente dalla Commissione regolamenti comunali come da verbale di data 12.11.2025 prot. 2641 e verbale di data 18.11.2025 prot. 2679;

Ricordato che il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;

Considerato che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di favorevole attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta alcuna valutazione contabile;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con n. 11 voti favorevoli, contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il “*Regolamento per la disciplina dell’albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali dell’Ente Comune di Carzano*”, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 26 articoli.
3. DI DISPORRE che il presente “*Regolamento per la disciplina dell’albo telematico e per la pubblicazione sui canali istituzionali dell’Ente Comune di Carzano*”, venga successivamente pubblicato sul sito web del Comune di Carzano.
4. DI DARE ATTO che con deliberazione della giunta comunale n. 74 dd. 29.10.2020 è stata autorizzata l’attivazione della pagina istituzionale del Comune di Carzano sui social network Facebook e Instagram e nel contempo è stato approvato il relativo disciplinare denominato “*Disciplinare per l’utilizzo delle pagine di Facebook e Instagram del Comune di Carzano*”, canali social ora oggetto, per quanto compatibile con il disciplinare, di regolamentazione nel presente regolamento;
5. DI STABILIRE che i canali social menzionati al punto 4) del dispositivo della presente deliberazione, saranno oggetto, per quanto compatibile con il “*Disciplinare per l’utilizzo delle pagine di Facebook e Instagram del Comune di Carano*”, di regolamentazione nel presente regolamento;
6. DI DARE ATTO, che il regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell’articolo 6 comma 5 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

*Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 dd. 03.05.2018 e s.m.;*

*b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Castel Pietra Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO TELEMATICO**  
**E**  
**PER LA PUBBLICAZIONE SUI CANALI ISTITUZIONALI**  
**DELL'ENTE COMUNE DI CARZANO**

...

*Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 dd 29.12.2025*

## Sommario

<b>TITOLO I</b> .....	3
<b>PUBBLICAZIONI ALL'ALBO TELEMATICO</b> .....	3
<b>Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento</b> .....	3
<b>Articolo 2 – Struttura dell'Albo telematico</b> .....	3
<b>Articolo 3 - Atti soggetti a pubblicazione all'Albo Telematico</b> .....	3
<b>Articolo 4 -Modalità organizzative di gestione dell'Albo Telematico</b> .....	4
<b>Articolo 5 – Caratteristiche tecniche dell'Albo Telematico</b> .....	4
<b>Articolo 6 - Modalità di pubblicazione dei documenti prodotti dall'Ente</b> .....	4
<b>Articolo 7 - Modalità di pubblicazione dei documenti prodotti da soggetti esterni</b> .....	4
<b>Articolo 8 -Durata della pubblicazione</b> .....	4
<b>Articolo 9 - Annullamento e correzione delle pubblicazioni</b> .....	5
<b>Articolo 10 - Attestazione di avvenuta pubblicazione</b> .....	5
<b>Articolo 11- Registro dell'Albo Telematico</b> .....	5
<b>Articolo 12 - Protezione dei dati personali</b> .....	5
<b>TITOLO II</b> .....	6
<b>PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB E ALTRI CANALI ISTITUZIONALI</b> .....	6
<b>Articolo 13 – Pubblicazione sui canali istituzionali</b> .....	6
<b>CAPO I – Sito web istituzionale</b> .....	6
<b>Articolo 14 – Gestione dei siti web istituzionali</b> .....	6
<b>Articolo 15 – Documenti, dati e informazioni pubblicati</b> .....	6
<b>Articolo 16 – Pubblicità dell'attività del Consiglio comunale</b> .....	7
<b>Articolo 17 – Accessibilità</b> .....	7
<b>CAPO II – Social media policy</b> .....	7
<b>Articolo 18 - Oggetto</b> .....	7
<b>Articolo 19 - Finalità e principi generali</b> .....	7
<b>Articolo 20 - Adesione alla social media policy</b> .....	8
<b>Articolo 21 - Contenuti</b> .....	8
<b>Articolo 22 - Regole di moderazione e gestione</b> .....	8
<b>Articolo 23 - Regole di utilizzo e di comportamento</b> .....	9
<b>Articolo 24 - Richieste di informazioni e altri canali</b> .....	9
<b>Articolo 25 - Protezione dei dati personali</b> .....	9
<b>Articolo 26 – Entrata in vigore</b> .....	9

## TITOLO I PUBBLICAZIONI ALL'ALBO TELEMATICO

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il Regolamento, in attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, disciplina le competenze, l'organizzazione, le modalità, le forme ed i limiti della gestione dell'Albo Pretorio Informatico dell'Ente (d'ora in poi Albo Telematico).
2. L'Albo Telematico è lo strumento mediante il quale si assolvono gli obblighi di pubblicità legale per gli atti, i provvedimenti e le informazioni dell'Ente, al fine di garantirne la massima conoscibilità. La pubblicazione di atti all'Albo Telematico fornisce presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).
3. L'Albo Telematico è consultabile dalla Home Page del sito istituzionale dell'Ente, accedendo all'apposito link “ <https://www.comune.carzano.tn.it/> ” all'interno della Sezione Albo Pretorio.

### **Articolo 2 – Struttura dell'Albo telematico**

1. La struttura dell'Albo Telematico e le modalità di accesso allo stesso devono essere tali da consentire un'agevole ricerca e un'integrale conoscenza del contenuto dei documenti pubblicati.
2. I documenti pubblicati all'Albo Telematico sono elencati e visualizzati in ordine cronologico di pubblicazione a partire dal più recente, accompagnati dall'indicazione della data di inizio e scadenza della pubblicazione, l'anno e il numero dell'atto (o del registro/protocollo), il tipo di atto e l'oggetto della pubblicazione.
3. La pubblicazione all'Albo Telematico avviene con modalità che garantiscano:
  - a) il rispetto dei principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone con disabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;
  - b) l'accessibilità agli atti e ai documenti pubblicati, assicurando, in particolare, la ricerca delle informazioni e dei metadati in maniera strutturata, per oggetto e per tipologia documentale;
  - c) l'esattezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati;
  - d) l'autenticità e l'integrità dei documenti pubblicati;
  - e) l'inalterabilità dei documenti pubblicati per garantirne l'immodificabilità.
4. Non sono soggetti alla pubblicazione all'Albo Telematico gli atti e i documenti per i quali l'adempimento non produce effetti legali. La pubblicità da eseguire in osservanza del principio di trasparenza amministrativa e del diritto di informazione relativamente alle attività e ai servizi della pubblica amministrazione è garantita in altre sezioni del sito web istituzionale dell'Ente.

### **Articolo 3 - Atti soggetti a pubblicazione all'Albo Telematico**

1. All'Albo Telematico sono pubblicati gli atti, i provvedimenti e, più in generale, i documenti soggetti a pubblicità legale, in particolare:
  - statuto dell'Ente;
  - delibere di Consiglio e di Giunta;
  - pubblicazioni matrimoniali;
  - elenco degli abusi edilizi;
  - titoli edilizi;
  - avvisi elettorali – convocazione comizi;
  - avvisi di deposito usucapione speciale;
  - notifiche cartelle esattoriali;
  - ricorsi per usucapione;
  - istanze di cambio nome;
  - atti della procedura espropriativa;
  - cose mobili ritrovate;
  - ordinanze di carattere generale;
  - decreti tavolari su disposizione del Giudice tavolare;
  - tutti gli ulteriori atti che per disposizione di legge, di regolamento o di statuto devono essere pubblicati mediante affissione all'Albo Telematico.

2. L'Ente provvede alla pubblicazione all'Albo Telematico anche di atti e documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti esterni legittimati, ai sensi della vigente normativa, a richiedere la pubblicazione di atti e documenti per i quali l'adempimento produce effetti legali.

#### **Articolo 4 - Modalità organizzative di gestione dell'Albo Telematico**

1. L'Albo Telematico è gestito in modalità centralizzata dal Servizio Segreteria -Protocollo.
2. L'Ufficio preposto di cui al comma 1 svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - assicura la regolarità e i tempi della pubblicazione ai sensi del presente regolamento;
  - garantisce l'immodificabilità, l'integrità e la leggibilità dei documenti pubblicati.
3. L'Ufficio preposto si attiene alle disposizioni del Segretario in ordine alla valutazione sulle richieste di pubblicazione pervenute al fine di conseguire gli effetti legali sulla base della normativa vigente e la effettiva connessione all'adempimento richiesto.
4. Restano in capo ai Responsabili delle strutture dell'Ente di merito e ai soggetti esterni legittimati di cui al comma 2 dell'articolo precedente, le responsabilità relative alla protezione dei dati personali contenuti nei documenti di cui si richiede la pubblicazione, con le necessarie specifiche previste dal successivo articolo 12.

#### **Articolo 5 – Caratteristiche tecniche dell'Albo Telematico**

1. L'Albo Telematico è dotato di funzionalità che consentono di:
  - a) registrare i documenti sequenzialmente e senza soluzione di continuità, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore;
  - b) garantire la sicurezza del sistema stesso e, in particolare, la conservazione nel tempo, l'intelligibilità, l'inalterabilità e l'integrità dei documenti pubblicati e dei rispettivi metadati attraverso l'adozione di adeguate misure di protezione da possibili cause di distruzione o di cancellazione, di danneggiamento, di modifica e di sottrazione, anche di natura casuale;
  - c) reperire le informazioni riguardanti i documenti registrati;
  - d) produrre il registro annuale dell'Albo Telematico, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione nell'arco di un anno solare;
  - e) garantire il rispetto del principio di temporaneità delle pubblicazioni, assicurando, in particolare, il ritiro automatico dall'Albo Telematico dei documenti, non appena scaduto il periodo di pubblicazione previsto.
2. L'Albo Telematico prevede, per ciascuna pubblicazione, la registrazione dei seguenti metadati immodificabili:
  - numero di repertorio;
  - data di registrazione;
  - data iniziale di pubblicazione;
  - data finale di pubblicazione;
  - oggetto del documento;
  - descrizione degli allegati.

#### **Articolo 6 - Modalità di pubblicazione dei documenti prodotti dall'Ente**

1. Ciascun Servizio comunale pubblica all'Albo Telematico in modalità esclusivamente informatica i documenti di propria competenza.
2. Ciascun Servizio comunale trasmette per la pubblicazione all'Albo Telematico esclusivamente documenti informatici nativi, sottoscritti con firma digitale, specificando la data iniziale, la data finale di pubblicazione e l'oggetto del documento.

#### **Articolo 7 - Modalità di pubblicazione dei documenti prodotti da soggetti esterni**

1. I soggetti esterni legittimati inviano al Servizio Segreteria le richieste di pubblicazione all'Albo Telematico.
2. Le richieste di pubblicazione all'Albo Telematico provenienti da soggetti esterni legittimati vengono registrate a protocollo.
3. L'Ente non è tenuto a verificare contenuto e pertinenza dei documenti pubblicati per conto di soggetti esterni legittimati. Per la responsabilità della pubblicazione in ordine al rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 e dall'articolo 12 del presente Regolamento.

#### **Articolo 8 - Durata della pubblicazione**

1. Il periodo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di atto. I giorni si intendono, di norma, naturali, interi e consecutivi, salvo diverse indicazioni stabilite da norme speciali.
2. Il computo del periodo di pubblicazione comprende anche i giorni festivi e non lavorativi e inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione, mentre scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di pubblicazione previsto.
3. Al termine del periodo previsto per la pubblicazione, i documenti vengono automaticamente deaffissi dall'Albo Telematico, fatta eccezione per le tipologie di documenti che rimangono disponibili in altre sezioni del sito web istituzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.
4. Al termine del periodo previsto per la pubblicazione, atti e documenti sono comunque consultabili ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi in base alla normativa vigente.
5. L'Albo Telematico è accessibile continuativamente in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzioni programmate degli apparati tecnici e dei programmi, necessarie e indispensabili per il corretto funzionamento delle procedure e del sito web dell'Ente. Qualora l'Albo Telematico risulti inaccessibile per più di 12 ore giornaliere, la pubblicazione è prorogata per un numero di giorni pari a quelli in cui si è prodotta l'interruzione, dandone conto nel referto di pubblicazione.

#### **Articolo 9 - Annullamento e correzione delle pubblicazioni**

1. Le pubblicazioni all'Albo Telematico non possono essere modificate in nessuna parte, né in merito ai documenti pubblicati, né in merito ai metadati di pubblicazione, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. In caso di errori od omissioni nel documento pubblicato, la pubblicazione può essere integrata con una nuova pubblicazione. Il Servizio Segreteria – Ufficio protocollo procede, quindi, con la nuova pubblicazione del documento corretto, inserendo nell'oggetto una nota di rimando tra la nuova pubblicazione e la precedente. In questo caso il computo dei termini inizia nuovamente a decorrere dalla data della nuova pubblicazione.

#### **Articolo 10 - Attestazione di avvenuta pubblicazione**

1. Il referto di pubblicazione è un documento informatico prodotto dal software dell'Albo Telematico.
2. Il Servizio Segreteria -Ufficio protocollo invia il referto di pubblicazione solo ai Servizi dell'Ente e ai soggetti esterni legittimati che ne facciano espressa richiesta.
3. Il referto di pubblicazione reca le seguenti informazioni:
  - a) il numero di registro della pubblicazione;
  - b) il periodo di pubblicazione;
  - c) l'oggetto del documento;
  - d) la data di produzione del referto.

#### **Articolo 11 - Registro dell'Albo Telematico**

1. Il registro dell'Albo Telematico è un documento informatico prodotto dal software che, per ciascuna delle pubblicazioni effettuate nel corso dell'anno solare, riporta:
  - a) il numero di repertorio;
  - b) la data iniziale di pubblicazione;
  - c) la data finale di pubblicazione;
  - d) la denominazione del richiedente;
  - e) l'oggetto del documento;
  - f) la data di produzione del referto di pubblicazione.
2. Il suddetto registro è inviato al sistema di conservazione con cadenza annuale.

#### **Articolo 12 - Protezione dei dati personali**

1. La pubblicazione di documenti all'Albo Telematico avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali<sup>1</sup> e del European Data Protection Board (EDPB).

---

<sup>1</sup> Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15 maggio 2014: LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, CONTENUTI ANCHE IN ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, EFFETTUATO PER FINALITÀ DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA SUL WEB DA SOGGETTI PUBBLICI E DA ALTRI ENTI OBBLIGATI e Linee Guida EDPB n. 03/2022 su *Deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them*, adottate il 14 febbraio 2023.

2. La diffusione di dati personali tramite l'Albo Telematico è consentita solo se prevista da una specifica norma di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale<sup>2</sup>.

3. Laddove le strutture di merito e i soggetti esterni legittimati intendano richiedere al Servizio Segreteria -Ufficio protocollo di pubblicare all'Albo Telematico un atto o un documento contenente dati personali è necessario che questi preliminarmente:

a) individuino se esiste un presupposto di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale che legittima la diffusione del dato personale;

b) verifichino se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni facendo riferimento al principio di pertinenza e di minimizzazione del dato che consentono la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di pubblicazione perseguita nel caso concreto;

c) prestino attenzione ai dati di categoria particolare (già definiti "sensibili") e relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 2016/679, fermo restando il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute.

## **TITOLO II PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB E ALTRI CANALI ISTITUZIONALI**

### **Articolo 13 – Pubblicazione sui canali istituzionali**

1. La comunicazione istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni<sup>3</sup>, che annovera, tra le sue finalità, il "*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*".

2. I documenti, i dati e le informazioni sull'organizzazione e sull'attività istituzionale dell'Ente possono essere pubblicati sui canali istituzionali, individuati dalla Giunta comunale.

3. Le pubblicazioni effettuate sul notiziario cartaceo o informatico sono disciplinate dal presente regolamento.

### **CAPO I – Sito web istituzionale**

#### **Articolo 14 – Gestione dei siti web istituzionali**

1. La Giunta comunale individua, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, la struttura cui è affidata la gestione delle pubblicazioni sul sito web.

2. Il responsabile della struttura competente alla gestione delle pubblicazioni può individuare il personale a cui assegnare tali attività e cura la loro formazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3. Resta salva la responsabilità dei soggetti che formano, elaborano documenti, dati e informazioni e li trasmettono alla struttura competente alla gestione delle pubblicazioni, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali in essi contenuti.

#### **Articolo 15 – Documenti, dati e informazioni pubblicati**

1. Fermo restando gli obblighi di trasparenza, sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni di interesse generale, quali ad esempio:

- le informazioni necessarie per fruire dei servizi dell'Ente e la relativa modulistica;
- le informazioni relative all'ufficio relazioni con il pubblico;
- altre informazioni di pubblica utilità;
- link a siti istituzionali;
- informazioni di carattere turistico, culturale, ambientale e, in genere, di natura o interesse pubblico;
- i dati e le informazioni relativi alle attività, alle funzioni e ai servizi istituzionali la cui pubblicazione risulta di interesse e utilità per i cittadini;
- eventi o iniziative sociali che possono interessare la comunità, compresa la relativa documentazione audiovisiva e fotografica;

---

<sup>2</sup> Cfr. artt. 2 ter, 2 sexies, 2 septies e 2 octies del dlgs 196/2003 (Codice privacy).

<sup>3</sup> Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (L. 150/2000), in particolare a norma dell'art. 1, comma 5.

- informazioni legate a obblighi informativi specifici relativi alla realizzazione del sito web<sup>4</sup>;
2. I documenti, le informazioni e i dati di cui al comma 1 sono fruibili in rete fino a che producono i loro effetti e finché permane l'interesse alla loro conoscenza da parte dei cittadini. Nel caso in cui contengano dati personali, rimangono pubblicati solamente per il tempo strettamente necessario alla promozione dell'evento o dell'iniziativa o, comunque, per un periodo massimo di **5 anni**<sup>5</sup>.
  3. I dati di categoria particolare (già definiti "sensibili")<sup>6</sup> e relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 2016/679 non possono essere pubblicati salvo ipotesi specifiche di legge, fermo restando il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute.

#### **Articolo 16 – Pubblicità dell'attività del Consiglio comunale**

1. La pubblicità delle sedute consiliari può essere assicurata anche dalla pubblicazione sul sito istituzionale del link attraverso il quale il pubblico può seguire in diretta streaming i lavori del Consiglio comunale.
2. Le mozioni, interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno, le convocazioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubblicati per il periodo di tempo pari alla durata del mandato del Sindaco in carica.
3. Il proponente degli atti politici di cui al comma precedente è tenuto a verificare, sotto la sua responsabilità, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, fermo restando che i dati di categoria particolare (già definiti "sensibili") e relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 2016/679 non possono essere pubblicati salvo ipotesi specifiche di legge e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute.

#### **Articolo 17 – Accessibilità**

1. È tutelato e garantito il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici, gestiti tramite il sito web, da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al web, definito nelle linee guida sull'accessibilità, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

### **CAPO II – Social media policy**

#### **Articolo 18 - Oggetto**

1. Le social media policy dell'Ente definiscono le modalità di gestione e di interazione con le pagine e i canali *social* istituzionali, le regole di comportamento e i principi che gli utenti sono tenuti ad osservare.

#### **Articolo 19 - Finalità e principi generali**

1. L'Ente utilizza le pagine istituzionali *social* in coerenza con le proprie funzioni e obiettivi. L'Ente utilizza i *social media*, individuati dalla Giunta comunale, per informare, comunicare, ascoltare e favorire la partecipazione, il confronto e il dialogo sulle tematiche riguardanti il territorio amministrato, la cultura e

<sup>4</sup> Es. finanziamenti relativi alla misura 1.4.1 PNRR e Linee guida AGID.

<sup>5</sup> In osservanza del principio di proporzionalità e limitazione del trattamento dei dati personali (art 5, par. 1, lett. b) Reg. UE 2016/679 va valutato il periodo di pubblicazione, che dovrebbe essere congruo rispetto alle finalità di promozione dell'iniziativa-evento. Cfr. *Linee guida Garante privacy n. 243 del 15 maggio 2014*:

*par. 2.b. Tempi limitati e proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati personali nel web*

*I soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni di settore che individuano circoscritti periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi contenenti dati personali, rendendoli accessibili sul proprio sito web solo per l'ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati (...). Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati – a cura delle amministrazioni pubbliche titolari del trattamento – congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli online. Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici...*

*Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati dalla normativa di settore o, in mancanza, dall'amministrazione, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal sito web oppure devono essere privati degli elementi identificativi degli interessati e delle altre informazioni che possano consentire l'identificazione.*

*Resta salva la possibilità di consultare il documento completo, con i riferimenti in chiaro, tramite una rituale richiesta di accesso agli atti amministrativi presso gli uffici competenti, laddove esistano i presupposti previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241.*

<sup>6</sup> Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

lo sviluppo sociale della comunità locale. In questi spazi e con queste attività, l'Ente persegue esclusivamente finalità istituzionali e di interesse generale.

2. Lo scopo è comunicare e interagire con i cittadini, al fine di divulgare le informazioni di pubblico interesse, facilitare l'accesso ai servizi, favorire il dialogo e la partecipazione, nonché promuovere il territorio e l'immagine dell'Ente.

3. Le pagine istituzionali social hanno lo stemma ufficiale dell'Ente come immagine del profilo. Tutte le altre pagine e gruppi, che fanno riferimento all'Ente nel nome e nell'immagine, si intendono aperte spontaneamente da cittadini e non sono gestite dall'Ente. L'Amministrazione non si assume la responsabilità della veridicità e della correttezza delle informazioni e dei contenuti pubblicati su tali canali non istituzionali.

#### **Articolo 20 - Adesione alla social media policy**

1. Gli utenti che entrano in contatto con le pagine istituzionali dei social dell'Ente, intervenendo o partecipando in qualsiasi modo, aderiscono automaticamente alle regole dettate dal presente regolamento e alle condizioni generali delle piattaforme stesse.

#### **Articolo 21 - Contenuti**

1. Sulle pagine istituzionali social dell'Ente sono contenute informazioni su iniziative, servizi e attività, attraverso la pubblicazione di testi, documentazione audiovisiva e fotografica, anche in condivisione con altre pagine istituzionali tematiche, nel rispetto della disciplina sul diritto di autore.

2. Le pubblicazioni possono trattare: notizie di pubblica utilità, opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, informazioni istituzionali su bandi, servizi, eventi, promozione e valorizzazione del territorio e qualunque altra informazione, con l'obiettivo di tenere informati, aggiornati e coinvolti i cittadini.

3. I dati personali oggetto di pubblicazione possono riguardare persone coinvolte negli eventi organizzati dall'Ente, tra cui immagini o video relativi alle iniziative realizzate in luogo pubblico o aperti al pubblico, patrocinati dall'Ente o dalle associazioni del territorio, nonché in occasione di mostre, sagre ed iniziative delle istituzioni scolastiche. I dati personali rimangono pubblicati solamente per il tempo strettamente necessario alla promozione dell'evento o dell'iniziativa o, comunque, per un periodo massimo di 5 anni.

4. L'Ente non pubblica, non promuove e non condivide e si riserva di rimuovere:

- contenuti su tematiche oggetto di controversie legali o affermazioni che potrebbero essere utilizzate contro l'Ente;
- contenuti di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- contenuti pubblicitari o a scopo di lucro;
- informazioni riservate, quali la corrispondenza;
- informazioni di terze parti su contenuti, documenti, progetti non ancora resi pubblici o relativi a procedimenti in corso;
- dati di categoria particolare e relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 2016/679.

#### **Articolo 22 - Regole di moderazione e gestione**

1. Le pagine social istituzionali dell'Ente sono moderate e gestite negli orari di servizio dal personale addetto che è l'unico titolato alla pubblicazione dei post.

2. Tutti gli utenti possono interagire con le pagine attraverso commenti, messaggi privati, manifestare il proprio gradimento e condividerne i contenuti pubblicati dall'Ente su altre pagine o altre piattaforme.

3. Non è prevista una moderazione preventiva dei commenti degli utenti, ma avviene a posteriori ed è finalizzata unicamente al contenimento, in tempi e modi compatibili con gli orari e gli impegni di servizio, di eventuali comportamenti contrari alle regole d'utilizzo, alle regole generali di decoro delle piattaforme, nonché alla rimozione di comportamenti e linguaggi illeciti, che potranno essere segnalati all'Autorità giudiziaria. I giudizi di rimozione dei post e dei commenti sono insindacabili.

4. Allo stesso scopo è previsto, ove disponibile, l'utilizzo di filtri predisposti dalle piattaforme, che comportano una limitazione alla pubblicazione di commenti degli utenti che utilizzano linguaggi illeciti, contrari alle regole d'uso dei social media, contrari alle regole generali di decoro delle piattaforme.

5. I commenti e i contenuti inseriti dagli utenti sotto i post pubblicati nelle pagine social istituzionali oppure sotto quelli condivisi altrove, rappresentano l'opinione personale dei cittadini singoli o associati e non quella dell'Ente, i quali ne sono personalmente responsabili. In caso di violazioni ripetute o mancato rispetto delle regole contenute nel presente regolamento, gli utenti potranno essere bloccati e,

nei casi più gravi, segnalati agli amministratori delle piattaforme ed eventualmente all'Autorità giudiziaria.

#### **Articolo 23 - Regole di utilizzo e di comportamento**

1. Al fine di garantire la libertà e il rispetto all'interno dello spazio di dialogo, gli utenti sono tenuti a rispettare le seguenti regole durante l'interazione con le pagine social istituzionali:

- esprimere la propria opinione con correttezza, misura e rispetto delle opinioni altrui;
- riportare fatti verificabili e veritieri;
- non riferirsi a fatti o informazioni che ledano la privacy delle persone o contengano dati personali;
- non utilizzare un linguaggio contrario alle regole di *netiquette* (buona educazione sul web);
- non utilizzare contenuti che violino il diritto d'autore e la proprietà intellettuale altrui;
- non utilizzare immagini o contenuti che rimandino a partiti o movimenti politici, religiosi o aggregazioni sindacali.

#### **Articolo 24 - Richieste di informazioni e altri canali**

1. Le richieste di informazioni sono rivolte esclusivamente alle strutture di competenza ovvero agli altri canali previsti dall'Ente allo scopo istituiti, quale l'Ufficio protocollo oppure piattaforme apposite (stanza del cittadino). È esclusa la richiesta di informazioni tramite canali social istituzionali. Le pagine social istituzionali dell'Ente non sono il canale da utilizzare per presentare le richieste di accesso documentale agli atti.

2. I canali social istituzionali non sono strumenti diretti alla raccolta delle segnalazioni o reclami, tantomeno per presentare richieste e/o segnalazioni di carattere emergenziale o di rilevanza legale.

#### **Articolo 25 - Protezione dei dati personali**

1. L'Ente, nel mettere a disposizione sui propri canali social e web istituzionali atti e/o documenti amministrativi contenenti dati personali, a norma dell'art. 5, par. 1 del Regolamento UE 2016/679 è tenuto ad osservare il principio di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, nonché a garantire che i dati personali pubblicati siano esatti e aggiornati (principio di esattezza) e a verificare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio di minimizzazione dei dati).

2. L'Ente garantisce un'adeguata sicurezza dei dati personali trattati tramite i canali di comunicazione istituzionale, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità e riservatezza); a tale fine si dota di adeguate misure di sicurezza informatiche e organizzative a norma dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e di una procedura di violazione di dati personali a norma dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

3. Sul sito web è presente una informativa specifica ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in cui sono descritti i trattamenti di dati personali effettuati dall'Ente.

#### **Articolo 26 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.